

## ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### DETERMINAZIONE N. 43 DEL 14 settembre 2023

**OGGETTO:** Modifica dell'Accordo di collaborazione interistituzionale tra INPS e CNEL, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 9 dicembre 2021

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*" convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020, in particolare, l'articolo 6 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.183 del 9 dicembre 2021, a seguito della quale INPS e CNEL hanno sottoscritto, in data 12 giugno 2022, un Accordo avente lo scopo di disciplinare la collaborazione tra i due

Il Commissario Straordinario

Istituti, finalizzata allo scambio fra i dati presenti nell'Archivio dei contratti collettivi di lavoro istituito presso il CNEL, e le informazioni che l'INPS trae dal modello UNIEMENS trasmesso mensilmente dalle aziende, con il fine di realizzare un'analisi congiunta dei contratti nazionali stipulati, per una valutazione sull'applicazione dei minimi contrattuali e sugli effetti che ne derivano sull'intera distribuzione delle retribuzioni per qualifiche, anche allo scopo di misurare le differenze dai contratti prevalenti;

**Visto** l'articolo 3 "Modalità di attuazione", comma 1, dell'Accordo, che elenca le informazioni aggregate afferenti a ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro che l'INPS si impegna a fornire al CNEL;

**Considerato** che il CNEL ha richiesto all'Istituto, in data 25 luglio 2023, di modificare il menzionato articolo 3 dell'Accordo, alla luce dell'esigenza di disporre anche di informazioni relative alla distribuzione territoriale e di genere dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

**Ritenuto** di integrare l'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Accordo in essere, per i dati riferiti alle annualità 2023 e successive, disponibili a partire dal 2024, con la previsione che l'INPS fornisca al CNEL le informazioni aggregate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) indicando la distribuzione per provincia in cui i lavoratori svolgono l'attività lavorativa e la loro distinzione secondo il genere, sostituendo le parole "numero medio di lavoratori ai quali il contratto si applica nell'anno civile di riferimento", con le parole "numero medio di lavoratori ai quali si applica il contratto nell'anno civile di riferimento, con l'indicazione della distribuzione per provincia in cui i lavoratori svolgono l'attività lavorativa e la loro distinzione per genere";

**Considerato** che la modifica apportata non comporta un aggravio degli adempimenti in capo all'Istituto e che essa permette di acquisire un maggior numero di dati, utili anche per i controlli svolti dall'Istituto, con semplificazione e velocizzazione dei processi interni;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

**Visto** il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.", debitamente aggiornato;

**Visto** il parere già reso dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679 in ordine all'Accordo di collaborazione

interistituzionale tra INPS e CNEL, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 9 dicembre 2021;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale

### **DETERMINA**

di modificare l'articolo 3 dell'Accordo di collaborazione interistituzionale tra INPS e CNEL, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 9 dicembre 2021, secondo quanto indicato nel testo allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Micaela Gelera



il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato più brevemente "CNEL" o anche "Consiglio" ovvero, congiuntamente all'INPS, "Parti"), con sede in Roma, viale David Lubin n. 2, codice fiscale 80198830582, nella persona del suo Presidente, prof. Renato Brunetta, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio,

e

l'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (di seguito denominato più brevemente "INPS" o anche "Istituto" ovvero, congiuntamente al CNEL, "Parti"), con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del suo Commissario straordinario, dott.ssa Micaela Gelera, domiciliato per la carica presso la sede della direzione generale dell'Istituto.

### **Considerati**

- l'Accordo di collaborazione interistituzionale stipulato fra il Consiglio e l'Istituto in data 13 giugno 2022 con durata triennale, qui interamente richiamato in ogni sua parte, avente lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNEL e l'INPS per lo scambio fra i dati presenti nell'Archivio dei contratti collettivi di lavoro istituito presso il CNEL e le informazioni che l'INPS trae dal modello UNIEMENS trasmesso mensilmente dalle aziende;
- l'articolo 9 ("Durata, oneri e modifiche dell'Accordo"), comma 5, dello stesso Accordo, che stabilisce che "Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti";

- l'articolo 3 ("Modalità di attuazione"), comma 1, che elenca le informazioni aggregate afferenti a ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro che l'INPS si impegna a fornire al CNEL, sulla base dei tempi e delle modalità previste all'articolo 7 del medesimo Accordo;
- l'esigenza, manifestata nell'ambito dei tavoli tecnici nei quali si articola la Commissione informazione e lavoro e nel quadro delle attività istruttorie che l'Ufficio IV del CNEL svolge a supporto della richiamata Commissione, di disporre anche di informazioni relative alla distribuzione territoriale e di genere dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

**per quanto sopra esposto, le PARTI concordano**

1. di integrare l'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Accordo in essere, per i dati di riferimento a partire dall'anno 2023 (disponibili a partire dal 2024) con la previsione che l'INPS fornisca al CNEL le informazioni aggregate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) indicando la distribuzione per provincia in cui i lavoratori svolgono l'attività lavorativa e la loro distinzione secondo il genere.
2. L'articolo 3, comma 1, lettera c) dell'Accordo risulta pertanto così modificato: "numero medio di lavoratori ai quali si applica il contratto nell'anno civile di riferimento, con l'indicazione della distribuzione per provincia in cui i lavoratori svolgono l'attività lavorativa e la loro distinzione per genere".
3. Ogni altra parte dell'Accordo si intende qui interamente confermata.

Per il CNEL  
Il Presidente  
Prof. Renato Brunetta

Per l'INPS  
Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Micaela Gelera